Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 21 novembre 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA - Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO - il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1958, n. 1011.

Approvazione del regolamento per la liquidazione ed il pagamento degli indennizzi previsti dal paragrafo 2, lettera b), dell'allegato A all'Accordo italo britannico del 20 marzo 1950, relativo alla Somalia, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1954, n. 677.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 giugno 1954, n. 677, per l'approvazione e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentisi alla consegna della Somalia in amministrazione fiduciaria all'Italia, concluso in Londra, mediante scambio di Note, il 20 marzo 1950;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il regolamento per la liquidazione ed il pagamento degli indennizzi previsti dal paragrafo 2, lettera *b*), dell'allegato *A* all'Accordo italo-britannico del 20 marzo 1950, relativo alla Somalia, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1954, n. 677, secondo il testo allegato al presente decreto, vistato dal Ministro per gli affari esteri.

Art. 2.

Gli indennizzi previsti dal paragrafo 2, lettera *b*), dell'allegato *A* all'Accordo italo-britannico indicato nell'art. 1 faranno carico sull'apposito stanziamento di L. 1.000.000.000 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri al capitolo 117-*bis* per l'esercizio finanziario 1954-55, corrispondente al capitolo 164 aggiunto per l'esercizio 1957-1958, con la denominazione « Somma occorrente per provvedere alle spese previste dall'allegato *A*, paragrafo 2, lettera *b*), all'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentisi alla consegna della Somalia all'Italia, approvato con la legge 30 giugno 1954, n. 677 ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — PELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 5. — RELLEVA

Regolamento per la liquidazione ed il pagamento degli indennizzi previsti dal paragrafo 2, lettera b), dell'allegato A all'Accordo italo britannico del 20 marzo 1950 relativo alla Somalia, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1954, n. 677.

Art. 1.

L'indennizzo previsto dal paragrafo 2, lettera *b*), dell'allegato *A* all'Accordo italo-britannico concluso in Londra il 20 marzo 1950, per le richieste non definite dalle autorità britanniche, commisurato al valore venale corrente dei beni nel momento in cui si sono verificati i fatti o sono stati eseguiti gli atti che danno luogo all'indennizzo stesso ed espresso nella moneta corrente nel luogo all'epoca medesima, concerne i seguenti fatti ed atti occorsi, o posti in essere, nel territorio della Somalia presentemente affidato in Amministrazione fiduciaria all'Italia o comunque, a danno di popolazioni ivi attualmente residenti, durante il periodo dal 28 febbraio 1941 al 31 marzo 1950

a) requisizioni di beni mobili ed immobili per i servizi civili o militari, effettuate dalle forze armate o dalle autorità del Governo britannico o dalle forze o dalle autorità delle Potenze alleate od associate in Somalia,

b) danni immediati e diretti causati ai beni requisiti;

c) danni immediati e diretti causati ai beni di proprietà privata da atti non di combattimento, dolosi o colposi, delle predette forze armate od autorità, o da irregolari alle loro dipendenze o comunque con esse collaboranti, danni alle persone causati da automezzi delle stesse forze armate od autorità,

d) servizi e forniture di merci effettuati per ordine delle predette forze od autorità,

e) canoni per locazioni di beni immobili, adibiti a servizi civili o militari dalle suddette forze od autorità lasciati insoluti al 31 marzo 1950,

f) sequestri e confische di merci, materiali, mezzi di trasporto e natanti operati dalle predette forze od autorità per il funzionamento dei servizi civili o militari, o comunque da esse consentiti

La liquidazione dell'indennizzo, effettuata in lire italiane sulla base del cambio ufficiale vigente nel momento in cui gli atti sono stati compiuti o i fatti si sono verificati, è eseguita con le modalità stabilite nel presente regolamento

Art 2.

Le domande di indennizzo, indirizzate al Ministero degli affari esteri, debbono pervenire all'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia (A F I S) in Mogadiscio od alle sedi di Regione o di Distretto, nel termine di novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia

Gli aventi diritto attualmente residenti in Italia, o all'estero al di fuori della Somalia, possono presentare le domande di cui al precedente comma, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, al Ministero degli affari esteri - Direzione generale Somalia Roma, od alle sedi diplomatiche e consolari italiane all'estero, che ne cureranno l'inoltro alla suddetta Amministrazione fiduciaria

Le domande devono essere presentate in tre copie, allegando i documenti probatori, in originale o in copia notarile. Una copia della domanda viene restituita all'interessato con il timbro dell'ufficio ricevente e la data del ricevimento

Le domande che siano state presentate alle autorità britanniche della Somalia prima del 31 marzo 1950 e all'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, devono essere regolarizzate in conformità alle modalità indicate nell'articolo seguente.

Art 3.

Le domande di cui all'art 2 devono contenere la descrizione dettagliata di quanto forma oggetto d'indennizzo ai sensi dell'art 1, con indicazione degli oneri o gravami relativi, nonchè l'indicazione della causale e quella della somma richiesta ragguagliata al valore venale secondo le modalità dell'art 1 e devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) dichiarazione dell'interessato dalla quale risultino le eventuali somme comunque liquidate a titolo di indennizzo

concernente i fatti o gli atti elencati all'art. 1. Nel caso in cui nessun indennizzo sia stato liquidato, l'interessato deve unire una dichiarazione attestante tale circostanza.

Nei casi di successione gli eredi devono dimostrare tale qualità ed il proprio diritto mediante certificazioni anagrafiche o notarili.

L'interessato, inoltre, produrrà ogni altra documentazione comprovante l'evento che dà luogo all'indennizzo, nonchè la titolarità di quanto forma oggetto dell'indennizzo stesso, con l'avvertenza che, qualora il bene o il diritto appartenga per quote indivise a più persone, la domanda di cui all'art. 2 può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri aventi diritto.

b) per le società legalmente costituite, dai certificati rilasciati dalle autorità competenti secondo l'ordinamento giuridico del luogo della sede legale attestanti il tipo della società e contenenti gli estremi del deposito dell'atto costitutivo e, ove esista, dello statuto nonchè delle eventuali successive modificazioni;

c) per le altre persone giuridiche dalla copia dell'atto con cui è stata riconosciuta la personalità giuridica;

d) per le società od associazioni di fatto, da idonea documentazione secondo l'ordinamento giuridico del luogo della sede legale, dalla quale risulti l'attività esercitata al momento dell'evento che dà luogo all'indennizzo.

Art. 4.

L'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia (A.F.I.S.) è incaricata di eseguire, per conto ed a nome del Governo italiano, a mezzo di apposita Commissione nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri, su proposta dell'Amministratore, l'accertamento degli indennizzi spettanti a termine della legge 30 giugno 1954, n. 677.

La Commissione di cui al precedente comma è composta:

di un magistrato dell'ordine giudiziario che la presiede;

di quattro funzionari da scegliere fra il personale di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359, sull'ordinamento del personale dello Stato italiano in servizio presso l'A.F.I.S., di cui tre addetti ai servizi tecnici e finanziari ed uno ai servizi di ragioneria.

La Commissione delibera a maggioranza di voti. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato scelto fra il personale di cui all'art. 1 del decreto sopraindicato.

Art. 5.

La Commissione ha facoltà di disporre sopraluoghi, stime, accertamenti ed indagini, avvalendosi di organi e di esperti dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia (A.F.I.S.) e di richiedere ulteriore documentazione per accertare l'esistenza dei requisiti prescritti per conseguire l'indennizzo.

Art. 6.

La deliberazione della Commissione contenente la proposta di liquidazione è notificata agli interessati a mezzo dei capi distretto se residenti in Somalia ed a mezzo delle competenti autorità se residenti in Italia od all'estero.

Avverso la deliberazione stessa gli interessati possono presentare ricorso al Ministro per gli affari esteri nel termine di giorni novanta dalla notificazione.

La proposta della Commissione, corredata dalla relativa documentazione, è sottoposta al Ministro per gli affari esteri il quale decide ed emette il relativo provvedimento di liquidazione.

Il Ministro può deliberare in difformità delle proposte della Commissione; tuttavia egli può sempre restituire gli atti alla Commissione qualora ritenga necessari ulteriori accertamenti.

Il provvedimento del Ministro è notificato agli interessati con le stesse modalità indicate nel primo comma.

Art. 7.

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato in lire nel territorio della Repubblica italiana a mezzo di mandato diretto oppure, su richiesta degli aventi diritto, nel territorio della Somalia nell'equivalente in somali, con le modalità di cui alla legge 3 marzo 1951, n. 193, sul servizio del Portafoglio dello Stato.

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1958, n. 1012.

Abrogazione e sostituzione degli articoli 3 e 4 dello statuto della Fondazione « Ing. Carlo Maurilio Lerici », con sede presso il Politecnico di Milano.

N. 1012. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono abrogati e sostituiti gli articoli 3 e 4 dello statuto della Fondazione « Ing. Carlo Maurilio Lerici », con sede presso il Politecnico di Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1952, n. 2468.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 8. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1958, n. 1013.

Erezione in ente morale della Fondazione « Aldo Della Rocca », con sede in Roma.

N. 1013. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Aldo Della Rocca », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 6. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1958, n. 1014.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Duplice Medaglia d'oro Capitano Luigi Giorgi », con sede presso il Comando della Divisione di fanteria « Cremona », in Torino.

N. 1014. Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Duplice Medaglia d'oro Capitano Luigi Giorgi », con sede presso il Comando della Divisione di fanteria « Cremona », in Torino, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 7. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1958.

Ripartizione dei servizi tra gli Uffici del registro di Palermo, che assumono la denominazione di Ufficio atti giudiziari e di Ufficio del demanio e delle concessioni governative.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella per la circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto Ministeriale 26 luglio 1937, e successive modificazioni;

Riconosciuta la necessità di una diversa distribuzione dei servizi fra l'Ufficio atti giudiziari e concessioni governative di Palermo e quello del Demanio e tasse in surrogazione della stessa sede;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, e l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio delle Concessioni governative viene trasferito dall'Ufficio atti giudiziari e concessioni governative di Palermo all'Ufficio del demanio e tasse in surrogazione della stessa sede e la bollazione dei documenti da produrre in giudizio, attualmente eseguita dal coesistente Ufficio bollo, viene affidata al predetto Ufficio atti giudiziari.

Art. 2.

L'Ufficio atti giudiziari e concessioni governative e Ufficio demanio e tasse in surrogazione di Palermo assumono rispettivamente la denominazione di Ufficio atti giudiziari e di Ufficio del demanio e delle concessioni governative.

Art. 3.

Le attribuzioni dei predetti Uffici atti giudiziari e del demanio e concessioni governative vengono determinate con la tabella allegata al presente decreto.

Art. 4.

Le variazioni disposte col presente decreto e con l'annessa tabella avranno effetto dal 1° gennaio 1959.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1958
Registro n 30 Finanze, foglio n 107

Tabella per la ripartizione dei servizi tra l'Ufficio atti giudiziari di Palermo e l'Ufficio demanio e concessioni governative di Palermo.

Sede e denominazione dell'Ufficio	Ripartizione dei servizi
PALERMO Atti giudiziari	*Azienda dello Stato* 1. Registrazione degli atti giudiziari e stragiudiziali con la riscossione di tutte le imposte ed accessori. 2 Bollazione di tutti gli atti da prodursi nel contenzioso giudiziario ed amministrativo 3 Imposte a debito. 4 Riscossione di multe e spese di giustizia civile, penale ed amministrativa di qualunque specie 5 Pagamento spese di giustizia civile e penale. 6 Diritti per la significazione di atti giudiziari all'estero. 7 Depositi per domande di revocazione e di cassazione di sentenze 8 Entrate eventuali diverse e recupero di crediti verso funzionari e contabili dello Stato 9 Ricupero di spese. *Aziende speciali* 1 Multe e spese di giustizia e competenze per atti coattivi. 2. Introiti per proventi eventuali da ripartire tra i funzionari dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. 3 Cassa di previdenza ufficiali giudiziari. 4 Cassa di previdenza avvocati. 5. Entrate eventuali tesoro.
PALERMO Ufficio demanio e concessioni governative	*Azienda dello Stato* 1 Demanio pubblico e patrimoniale, Enti amministrati ed Asse ecclesiastico 2 Eredità devolute allo Stato 3 Diritti per la inserzione degli atti delle società e delle associazioni commerciali sul bollettino delle società 4. Tasse in surrogazione del bollo e registro (stralcio) eccetto le tasse sulle assicurazioni marittime e sui contratti vitalizi e quietanze sinistri. 5 Tassa per la monta di cavalli stalloni. 6 Depositi per spese d'asta e contratti 7 Imposta di ricchezza mobile sulle mercedi operaie 8 Entrate eventuali diverse e ricupero di crediti verso funzionari e contabili dello Stato. 9 Ricupero di spese 10 Imposte sulle concessioni governative compresi i permessi di porto d'arma e da caccia esclusi i diritti di segreteria e la vendita delle marche. *Aziende speciali* 1 Fondo Culto. 2 Imposte a debito. 3 Azienda agraria della Favorita. 4 Agenzie giudiziarie. 5 Competenze per atti coattivi. 6 Ricupero crediti per cessione stipendi 7 Proventi eventuali, utili e compensi diversi.

Roma, addì 24 giugno 1958

Il Ministro. ANDREOTTI

(6197)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1958.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'Alto Garda, sita nell'ambito dei comuni di Riva, Arco e Nago Torbole (Trento).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 16 maggio 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dell'Alto Garda, sita nell'ambito dei comuni di Riva, Arco e del neocostituito comune di Nago Torbole (Trento);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dell'art. 2 della precitata legge all'albo dei comuni di Riva ed Arco;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona dell'Alto Garda sita nel territorio dei comuni di Riva, Arco e Nago Torbole (Trento), comprendente l'intero territorio del comune di Riva e la porzione meridionale del territorio del comune di Arco delimitata dalla linea passante per le quote 439 di Dos Grande e 709 di monte Ben, 1673 e 2058 di monte Stivo fino alla intersezione con il confine sud-est del neoformato comune di Nago Torbole, nonchè l'intero territorio del comune di Nago Torbole, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che i comuni di Riva, Arco e Nago Torbole provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 giugno 1958

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
JERVOLINO

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario per il turismo
ROMANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

Verbale dell'adunanza della Commissione provinciale di Trento

L'anno 1957 (millenovecentocinquantasette) addì 16 del mese di maggio in Trento presso la Soprintendenza ai monumenti e gallerie, Castello del Buonconsiglio.

A seguito di regolare avviso di convocazione si è oggi adunata la Commissione suddetta.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

1) « Zona dell'Alto Garda » (comuni di Riva e Arco).

(*Omissis*).

Ad. 1) In ordine al punto I dell'ordine del giorno, il presidente illustra la necessità, che, per la parte territoriale pertinente alla provincia di Trento, nell'ambito dei comuni di Riva e di Arco, la « Zona dell'Alto Garda » venga inclusa nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento e sottoposta a tutela paesistica a sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Dopo breve discussione in ordine alla delimitazione della predetta zona d'interesse panoramico, il presidente mette ai voti la proposta che viene approvata dai presenti, inclusi i sindaci dei Comuni interessati, meno il rappresentante degli industriali sig. ing. Conci il quale ha presentato opposizione in ordine alla vincolazione della zona richiedendo comunque, a nome dell'Associazione da lui rappresentata, che siano contemperati in sede specifica, gli interessi inerenti allo sviluppo industriale con quelli relativi alla tutela ambientale e panoramica:

« La zona dell'Alto Garda » nell'ambito della provincia di Trento, comprende l'intero territorio del comune di Riva e la porzione meridionale del territorio del comune di Arco, delimitata dalla linea passante dalle quote 439 di Dos Grande, 709 di monte Ben, 1673 e quindi il tratto di retta passante per quota 2058 di monte Stivo fino all'intersezione col confine comunale, presenta notevole interesse pubblico a sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per il celebrato insieme panoramico ambientale, in ogni tempo magnificato da artisti e poeti dominato dal più grande e più azzurro lago d'Italia. La Commissione delibera altresì, con voto unanime compreso il rappresentante del comune di Riva la inclusione nell'elenco delle bellezze singole della provincia di Trento:

a) delle Marmitte dei Giganti di Nago Torbole;

b) dei Campi solcati e dei liscioni glaciali esistenti fra Loppio e San Giovanni in frazione Nago del comune di Riva;

c) dei liscioni glaciali presso Castel Pende in comune di Riva frazione Torbole, tutte notevoli e interessanti particolarità geologiche del periodo glaciale.

Ad. 2) e 3) (*Omissis*).

Null'altro essendovi da deliberare il presidente dichiara chiusa l'adunanza essendo le ore 12,25.

Il presidente: prof. Ezio MOSNA

Il segretario: dott. Arnaldo OSTI

(6138)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1958.

Costituzione del Comitato regionale per l'assistenza alla manodopera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Puglia - Biennio 1958-1960.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 19 maggio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 29 maggio 1958, con il quale sono stati istituiti tre distinti Comitati regionali, aventi il compito di studiare il piano di assistenza alla mano d'opera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Basilicata, nella Puglia e nella Calabria e di fare proposte sull'impiego dei mezzi finanziari destinati a detto scopo;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla costituzione del Comitato regionale per l'assistenza alla manodopera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Puglia;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati;

Decreta:

E' costituito per il biennio 1958-1960, il Comitato regionale per l'assistenza alla manodopera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Puglia, con sede presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari.

Il Comitato è presieduto dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari ed è composto dai seguenti membri:

1. Pastore dott. Raffaello, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
2. Montinaro dott. Luigi, in rappresentanza dell'Ispettorato del lavoro;
3. Ferrara dott. Giulio, Bucci dott. Mario, Pavoncelli dott. Giuseppe e Perrone Edmondo, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;
4. Romano rag. Emilio e Lobianco avv. Arcangelo, in rappresentanza dei coltivatori diretti;
5. Pietti Carmela, Morelli Salvatore, Montemitro Costantina, Pisicchio Alfonso, Campanella Vittorio e Italiano Carlo, in rappresentanza dei lavoratori della agricoltura;
6. Pedone dott. Domenico, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
7. Rodi dott. Lupoli, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
8. Battelli rag. Stanislao, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
9. Leonardis dott. Gaetano, in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;
10. Ricci rag. Pericle, in rappresentanza del Patronato delle Associazioni cristiane dei lavoratori italiani;
11. Saponaro mons. Raffaele, in rappresentanza dell'Istituto di assistenza sociale dell'Opera nazionale assistenza religiosa e morale agli operai;
12. Valentini rag. Alberto, in rappresentanza dell'Istituto nazionale di assistenza sociale;
13. Monteleone Donato, in rappresentanza dell'Istituto tutela e assistenza dei lavoratori;
14. Patrono Carmine, in rappresentanza dell'Istituto nazionale confederale di assistenza;
15. Mesto Leonardo, in rappresentanza dell'Ente di assistenza sociale;
16. Chieppa Attilio, in rappresentanza dell'Ente nazionale di assistenza sociale;
17. Calabresi Maurizio, in rappresentanza dell'Ente di patrocinio e assistenza per coltivatori diretti;
18. Grasso ing. Franco, in rappresentanza dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(6189)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1958.

Costituzione del Comitato regionale per l'assistenza alla manodopera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Calabria - Biennio 1958-1960.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 19 maggio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 29 maggio 1958, con il quale sono stati istituiti tre distinti Comitati regionali, aventi il compito di studiare il piano di assistenza alla mano d'opera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Basilicata, nella Puglia e nella Calabria e di fare proposte sull'impiego dei mezzi finanziari destinati a detto scopo;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla costituzione del Comitato regionale per l'assistenza alla manodopera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Calabria;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e degli Enti interessati;

Decreta:

E' costituito per il biennio 1958-1960, il Comitato regionale per l'assistenza alla manodopera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Calabria, con sede presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Reggio Calabria,

Il Comitato è presieduto dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Reggio Calabria ed è composto dai seguenti membri:

1. Leonardo dott. Petronio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
2. Infelise dott. Renato, in rappresentanza dell'Ispettorato del lavoro;
3. Pizzarello avv. Rocco, Mancini avv. Giuseppe, Martucci avv. Francesco e Pisani dott. Emanuele, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;
4. Dal Pozzo dott. Pier Serafino e Palmisani dottor Domenico, in rappresentanza dei coltivatori diretti;
5. Crocicchio Nicola, La Ficara Antonio, Brunetti Pasquale, Alvaro Saverio, Sacco Beniamino e Casile Antonio, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;
6. Barbara rag. Antonio, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
7. Mordente Benedetto, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
8. Labate cav. Umberto, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
9. Gueli prof. Umberto, in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;
10. Serranò cav. uff. Ottavio, in rappresentanza del Patronato delle Associazioni cristiane dei lavoratori italiani;
11. Muscatello avv. Gaetano, in rappresentanza dell'Istituto di assistenza sociale dell'Opera nazionale assistenza religiosa e morale agli operai;
12. Galletta Antonio, in rappresentanza dell'Istituto nazionale di assistenza sociale;
13. Caputo Giuseppe, in rappresentanza dell'Istituto tutela e assistenza ai lavoratori;
14. Nabruzzo Anna, in rappresentanza dell'Istituto nazionale confederale di assistenza;
15. Saiaci comm. Bruno, in rappresentanza dell'Ente di assistenza sociale;
16. Franco dott. Francesco, in rappresentanza dell'Ente nazionale di assistenza sociale;
17. Gatti comm. Claudio, in rappresentanza dell'Ente di patrocinio e assistenza per coltivatori diretti;
18. Amoroso dott. Michele, in rappresentanza dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(6190)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione degli interessi relativi ad indennità per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera valorizzazione Sila

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Cassano Jonio (Cosenza) espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1417 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta RIZZUTI Antonio fu Natale, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, sono determinati in L. 337.866 (lire trecentotrentasettemilaottocentosessantasei).

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata

Foglio 27, part. 2/*a*, seminativo II, ha. 23.02.16, reddito dominicale L. —.

Totale superficie: ha. 23.02.16.

Corrige

Foglio 27, part. 2/*a*, seminativo II, ha. 17,21.60, reddito dominicale L. 5164,80.

Foglio 27, part 18/*a*, seminativo II, ha. 5.88.80, reddito dominicale L. 1766,40.

Totale superficie: ha. 23.10.40.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5920)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1958, registro n. 28 Finanze, foglio n. 216, è stato accolto il ricorso in via straordinaria presentato dal sig. Tramontano-Guerritore Emilio avverso la decisione del Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale, di cui al dispaccio n. 77154 del 4 settembre 1954, con il quale si negava al ricorrente l'inquadramento, quale invalido di guerra, nei ruoli delle carriere esecutive dipendenti dal Ministero delle finanze.

(6145)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 266

Corso dei cambi del 20 novembre 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,65	624,65	624,64	624,65	624,60	624,65	624,65	624,70	624,65	624,65
$ Can.	646,60	646 —	645,70	646,125	645,05	644,75	644,75	644,55	644,75	646 —
Fr Sv. lib.	145,62	145,65	145,60	145,65	145,30	145,67	145,66	145,60	145,65	145,65
Kr. D.	90,23	90,21	90,24	90,23	90,20	90,22	90,22	90,25	90,22	90,22
Kr. N.	87,25	87,26	87,27	87,27	87,25	87,26	87,26	87,25	87,267	87,25
Kr. Sv.	120,62	120,56	120,60	120,58	120,50	120,63	120,555	120,60	120,63	120,65
Fol.	164,84	164,84	164,85	164,885	164,85	164,85	164,845	164,85	164,85	164,85
Fr B.	12,51	12,5075	12,51	12,5075	12,5025	12,51	12,51	12,50	12,51	12,51
Fr. Fr.	148,13	148,075	148,10	148 —	148,05	148,13	148,08	148,12	148,14	148,10
Fr. Sv. acc.	142,64	142,715	142,64	142,63	142,60	142,65	142,635	142,65	142,64	142,64
Lst.	1746,20	1746,125	1746,125	1746,25	1746 —	1746,15	1745,875	1746,25	1746,17	1746,15
Dm. occ.	149,24	149,215	149,22	149,235	149,20	149,25	149,225	149,25	149,26	149,25
Scell. Aust.	24,09	24,09	24,10	24,0965	24,10	24,10	24,097	24,10	24,09	24,10

Media dei titoli del 20 novembre 1958

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	71,10
Id. 3,50 % 1902	68,10
Id. 5 % 1935	99,55
Redimibile 3,50 % 1934	87,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,325
Id. 5 % 1936	98,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,325
Id. 5 % (Beni Esteri)	94 —

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	103,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	100,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	99,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	99,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	99,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 novembre 1958

Valuta	
1 Dollaro USA	624,65
1 Dollaro canadese	645,937
1 Franco svizzero lib.	145,655
1 Corona danese	90,225
1 Corona norvegese	87,265
1 Corona svedese	120,567
1 Fiorino olandese	164,85
1 Franco belga	12,509
100 Franchi francesi	148,04
1 Franco svizzero acc.	142,632
1 Lira sterlina	1746,062
1 Marco germanico	149,23
1 Scellino austriaco	24,097

Nel bollettino n. 215 del 19 settembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 20 settembre 1958 nella media dei titoli il buono del Tesoro (scadenza 1959) deve intendersi 103,075 anzichè 103,73.

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Bando di concorso della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

L'ALTA AUTORITA' C E C A. - LUSSEMBURGO

apre un concorso per assunzione di un amministratore principale al Servizio giuridico

Avvisi, condizioni concorso e formula indispensabile per presentare atto di candidatura nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n 23 del 14 novembre 1958

Termine utile per la presentazione delle candidature. 14 dicembre 1958

In vendita per l'Italia presso la Libreria dello Stato, piazza G Verdi n 10, Roma, e Galleria Vittorio Emanuele n. 3, Milano, al prezzo di Lit 75.

(6230)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla graduatoria dei vincitori del concorso per esami a trenta posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto Ministeriale 15 novembre 1957.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato si da notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze, supplemento straordinario n 3, del mese di dicembre 1958, pubblicato il giorno 12 novembre 1958, è stato riportato il decreto Ministeriale 2 agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1958, registro n 29 Finanze, foglio n 270 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esami a trenta posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto Ministeriale 15 novembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1958, registro n 3 Finanze, foglio n 181

(6196)

PREFETTURA DI PAVIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio precedente decreto n 19993/San del 19 aprile 1958, con il quale venne approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso a sei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1954,

Visto il proprio precedente decreto n 25616/San del 16 luglio 1958, col quale il dott Leonarduzzi Della Chiave Mario venne dichiarato vincitore del concorso di cui sopra ed assegnato alla condotta medica consorziale di Trivolzio-Trovo-Battuda,

Dato atto che il predetto dott. Leonarduzzi ha optato per la sede di Marzano indicata prima di quella di Trivolzio-Trovo-Battuda nell'ordine delle preferenze, rinunciando a quest'ultima, che aveva già ottenuto,

Ritenuto che per effetto della opzione del predetto dottor Leonarduzzi si deve provvedere alla assegnazione della sede resasi vacante al candidato che segue in graduatoria, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al concorso,

Dato atto che il dott Cerra Luigi ha preventivamente rinunciato alla sede in questione e che il dott Dolcini Giovanni non l'ha indicata nell'ordine delle preferenze,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265,

Visto il regolamento sui concorsi ai posti di sanitari addetti ai Comuni e alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

Il dott Trovati Angelo Mario è dichiarato vincitore del concorso di cui in epigrafe ed assegnato alla sede consorziale di Trivolzio-Trovo-Battuda

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati

Pavia, addì 29 ottobre 1958

Il prefetto: VEGNI

(6113)

PREFETTURA DI MESSINA

Revoca dei decreti prefettizi di approvazione della graduatoria di merito e di nomina dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Messina alla data del 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Vista la decisione del Consiglio di giustizia amministrativa in data 30 maggio 1958, con la quale sono stati annullati alcuni atti fondamentali delle operazioni del concorso a posti di veterinario condotto vacanti alla data del 30 novembre 1954, nonchè i decreti prefettizi di approvazione della graduatoria di merito e di nomina dei vincitori,

Considerato che occorre procedere, conseguentemente, alla revoca dei suddetti decreti prefettizi nn 14440 Div 3ª-san. dell'8 luglio 1957, rispettivamente di approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori e che, nella fattispecie, tale revoca verrà necessariamente ad incidere anche ultra partes e cioè nei confronti dei vincitori della condotta di Francavilla Sicilia e della condotta consorziale di Furnari oltre che della condotta di Milazzo, rispettivamente dott Lo Presti Andrea, Bucalo Giuseppe, Scopelliti Michele, stante la obiettiva unità e inscindibilità del procedimento del concorso e degli atti conclusivi di esso,

Decreta:

Sono revocati i decreti prefettizi nn 14440 dell'8 luglio 1957 di approvazione della graduatoria di merito e di nomina dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Messina alla data del 30 novembre 1954

I sindaci di Milazzo, Furnari (capo consorzio), e Francavilla Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Messina, addì 29 ottobre 1958

Il prefetto. JOANNIN

(6118)

MOLA FELICE *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.